

NOTIZIE FLASH:

DDL BILANCIO 2022: PROROGA BENI STRUMENTALI 4.0

Tra le misure di natura fiscale, presenti nel disegno di legge della Legge di bilancio 2022, l'art. 10 prevede la proroga:

- dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017);
- del credito d'imposta ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica e altre attività innovative di cui all'art. 1, comma 198 e seguenti, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020).

Oltre alla proroga è disposta la contestuale rimodulazione delle relative misure, dei crediti d'imposta ex art. 1, comma 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) per gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi "Industria 4.0" di cui alle Tabelle A e B.

N.B. La proroga non riguarda gli investimenti in beni strumentali "generici", per i quali l'agevolazione si esaurisce con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo).

Si rammenta che sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti in:

- beni compresi nell'art. 164, comma 1, del TUIR (autoveicoli ed altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata);
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- fabbricati e le costruzioni;
- beni di cui all'allegato 3 annesso alla Legge n. 208/2015 (Gruppo V "Industrie manifatturiere alimentari" della Specie 19 "imbottigliamento di acque minerali naturali", Gruppo XVII "Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua" della Specie 2/b "produzione e distribuzione di gas naturale" e Specie 4/b "stabilimenti termali, idrotermali", Gruppo XVIII "Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni" della Specie 1, 2 e 3 "trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari" e Specie 4 e 5 "ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori");
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

I crediti d'imposta per gli investimenti in beni "Industria 4.0" sono ora riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 fino al 31/12/2025 ovvero fino al 30/6/2026 a condizione che entro il 31/12/2025 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Relativamente ai crediti spettanti per effetto della proroga è confermato:

- l'utilizzo esclusivamente in compensazione nel mod. F24 in **3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno in cui è intervenuta l'interconnessione**;
- l'obbligo di riportare in fattura e altri documenti l'espresso richiamo alla disposizione normativa di riferimento;

- l'obbligo di conservare la documentazione attestante l'effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dell'importo agevolabile;
- l'obbligo di disporre di una perizia asseverata o un attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale (per i beni di costo unitario pari o inferiore a 300.000 euro la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante della società o dal titolare dell'impresa).

Si rammenta che per gli investimenti in esame è altresì richiesta una specifica comunicazione al MISE utilizzando l'apposito modello (la mancata comunicazione al MISE non pregiudica comunque la spettanza dell'agevolazione).

NB I crediti d'imposta per investimenti in beni "Industria 4.0" spettano esclusivamente alle imprese.

Beni Strumentali Materiali Nuovi tecnologicamente avanzati 4.0 (Tabella A legge n. 232/2016)

Con riferimento ai beni materiali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella A, per effetto dell'introduzione del nuovo comma 1057-bis all'art. 1, Legge n. 178/2020, il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure, così differenziate a seconda dell'importo e del periodo di effettuazione dell'investimento:

- investimenti effettuati dal **16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021** (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):
 - **50%** del costo di acquisizione, per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**,
 - **30%** del costo, per la quota di investimenti **superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni**,
 - **10%** del costo, per la quota di investimenti **superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni**,
- investimenti effettuati dal **1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022** (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):
 - **40%** del costo di acquisizione, per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**,
 - **20%** del costo, per la quota di investimenti **superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni**,
 - **10%** del costo, per la quota di investimenti **superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni**.
- (nuovo comma 1057-bis) investimenti effettuati dal **1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025** (ovvero fino al 30 giugno 2026, se entro il 31 dicembre 2025 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):
 - **20%** del costo di acquisizione, per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**,
 - **10%** del costo, per la quota di investimenti **superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni**,
 - **5%** del costo, per la quota di investimenti **superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni**.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Beni Strumentali Immateriali Nuovi e software 4.0 (Tabella B, legge n. 232/2016)

Relativamente ai beni immateriali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella B, per effetto della modifica del comma 1058 e l'introduzione dei nuovi commi 1058-bis e 1058-ter all'art. 1, Legge n. 178/2020, oltre alla proroga del credito d'imposta spettante, è stata prevista una modulazione della relativa misura a seconda del periodo di effettuazione dell'investimento.

- investimenti effettuati **dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2023** (ovvero fino al 30 giugno 2024, se entro il 31 dicembre 2023 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):
 - **20%** del costo di acquisizione, per la quota di investimenti **fino a 1 milione di euro**,
- (nuovo comma 1058-bis) investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024** (ovvero fino al 30 giugno 2025, se entro il 31 dicembre 2024 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):
 - **15%** del costo di acquisizione, per la quota di investimenti **fino a 1 milione di euro**,
- (nuovo comma 1058-ter) investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025** (ovvero fino al 30 giugno 2026, se entro il 31 dicembre 2025 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):
 - **10%** del costo di acquisizione, per la quota di investimenti **fino a 1 milione di euro**.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. È confermata, anche per gli investimenti effettuati nel periodo oggetto di proroga, la spettanza dell'agevolazione anche per le spese per servizi sostenute relativamente all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Beni Strumentali Materiali e immateriali Nuovi (c.d. "generici"), diversi da quelli ricompresi nelle Tabelle A e B.

Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi "generici", ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B non è prevista alcuna proroga e pertanto il credito d'imposta, come stabilito dai commi 1054 e 1055 dell'art. 1, è riconosciuto per gli investimenti effettuati **fino al 31 dicembre 2022** (o 30/6/2023):

- in caso di investimenti effettuati **dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021** (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo),
 - **10%** del costo, su un importo massimo di **2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali**,
 - **al 15%** per gli **strumenti e dispositivi tecnologici** per la realizzazione di forme di lavoro agile (art.18, legge 81/2017);

- in caso di investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022** (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo),
 - **6%** del costo, sempre su un importo **massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali**.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, dall'entrata in funzione del bene.

N.B. Per gli investimenti in beni "generici" effettuati nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 il credito può (facoltà) essere utilizzato in un'unica soluzione dall'anno di entrata in funzione del bene:

- per gli investimenti in beni immateriali da parte dei soggetti con ricavi o compensi (nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene) **inferiori a 5 milioni di euro**;

- per gli investimenti in beni materiali indipendentemente dall'ammontare dei ricavi o compensi.

Per gli investimenti in **leasing** rileva il costo sostenuto dal locatore (società di leasing) per l'acquisto dei beni.

N.B. L'agevolazione in esame è riconosciuta, oltre alle imprese, anche ai lavoratori autonomi.

SUPER GREEN-PASS

Il **super green pass** è in vigore in Italia da **lunedì 6 dicembre** (e fino al 15 gennaio 2022, salvo proroghe) per arginare i contagi Covid. La certificazione rafforzata comprende regole diverse per chi è vaccinato o guarito dal Covid sin dalla zona bianca, oltre che in zona gialla, arancione e rossa. A partire da lunedì 6 dicembre, quindi, il green pass si sdoppia:

- quello rafforzato**, rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite,
- quello base**, rilasciato a chi si sottopone a un tampone molecolare (valido per 72 ore) o antigenico (valido per 48 ore).

Chi possiede già un green pass valido per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova certificazione perché sarà l'app Verifica C19 a riconoscerne la validità.

Da lunedì 6 dicembre inoltre il green pass base, ottenuto anche con un tampone, sarà necessario per entrare in metropolitana, salire sugli autobus e prendere treni regionali rispetto ai soli viaggi su mezzi di lunga percorrenza (aerei, navi, treni Intercity e alta velocità, corriere funivie, cabinovie, impianti sciistici).

Le **uniche esenzioni** riguardano i soggetti di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Per **viaggiare localmente non serve il super green pass**, né durante le festività (ossia dal 6 dicembre al 15 gennaio, periodo durante il quale il green pass rafforzato vale anche in zona bianca per servizi come il cinema e il ristorante) né successivamente.

Fa eccezione il caso degli impianti di risalita sulle piste da sci: in zona bianca e gialla richiedono il green pass semplice, in zona arancione quello rafforzato.

Il **super green pass sarà adottato (anche in zona bianca)**, per una serie di attività:

- spettacoli,
- eventi sportivi,
- ristorazione al chiuso,
- feste e discoteche,
- cerimonie pubbliche.

In **zona bianca e gialla il green pass base** è valido per:

- lavorare,
- accesso mense aziendali,
- uso mezzi di trasporto nazionali, interregionali, regionali (bus, tram, metro),
- accesso a palestre e piscine, musei, parchi divertimenti, fiere e convegni,
- alloggio in hotel strutture ricettive.
- Ristoranti.

L'obbligo di super green pass quindi, **non riguarda l'ingresso in hotel né la consumazione dei pasti in albergo**. Per gli ospiti in hotel è sufficiente avere il green pass base. Allo stesso modo, chi soggiorna in un hotel può tranquillamente accedere alla sala ristorante, al bar, al centro benessere e alla piscina dell'hotel esibendo la certificazione verde semplice.

Per le mascherine, in **zona bianca** resta l'obbligo di tenerle al chiuso, ma sono molte le città che stanno tornando all'obbligo anche all'aperto per il periodo di Natale, soprattutto nelle vie centrali e dello shopping. In **zona gialla** è obbligatoria anche nei luoghi all'aperto oltre che al chiuso.

Nessuna limitazione, nemmeno transitoria, per chi ha già avuto il Covid da meno di 6 mesi o si è sottoposto a vaccinazione entro i 12 mesi precedenti, nell'accesso a spettacoli ed eventi sportivi, alle cerimonie e ai ristoranti in zona gialla. Resta naturalmente l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, come previsto sinora. In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del green pass rafforzato. Chi ha aderito alla campagna vaccinale (anche senza la terza dose) o è guarito dal Covid potrà accedere a tutti quei locali e servizi anche se la regione in cui abita diventa zona gialla o arancione. Limitazioni sugli spostamenti e chiusure per tutti (non solo per i no vax) in zona rossa.

I trasgressori che accedono senza possedere o fornire il certificato rischiano multe dai 400 ai 1.000 euro. Anche i **gestori dei locali**, in caso di mancato controllo del certificato, rischiano una sanzione che va da 400 a 1.000 euro. Nel caso di multe per più di tre giorni, il locale è inoltre passabile di chiusura fino a 10 giorni. Rischia di pagare dai 400 ai 1.000 euro anche chi viola le regole sul green pass "base", obbligatorio per trasporti pubblici locali e nazionali, alberghi, piscine, palestre: anche qui verrà punito sia chi accede senza certificato verde o con certificato falso, sia chi non controlla.

Green pass e terza dose

Dopo la terza dose (da richiedere se la seconda è stata effettuata da almeno 5 mesi), viene emessa una nuova Certificazione verde COVID-19 e via SMS o email si riceve un messaggio con un nuovo codice AUTHCODE. Se non si dovesse ricevere entro 48 ore dalla vaccinazione si può provare a recuperarlo autonomamente su: <https://www.dgc.gov.it/-spa/public/reqauth>.

Le nuove Certificazioni per "terza dose" (anche dette dose "booster" o "richiamo") e "seconda dose" nel caso di vaccino Janssen (Johnson & Johnson) o vaccino dopo guarigione, vengono emesse entro 48 ore dalla vaccinazione e, a partire dal 15 dicembre 2021, hanno validità per 9 mesi dalla data della somministrazione.

Dal 12 novembre 2021, i nuovi green pass vaccinali di richiamo vengono emessi indicando nel "numero di dosi effettuate/numero totale dosi previste per ciclo vaccinale completo":

- 2 di 2 nel caso di richiamo dopo un vaccino monodose (Janssen);
- 2 di 2 nel caso di richiamo dopo dose unica a seguito di guarigione da Covid-19;
- 3 di 3 nel caso di richiamo dopo il completamento del primo ciclo vaccinale con due dosi o nel caso di richiamo per le persone vaccinate all'estero con un vaccino non autorizzato da EMA.

SCADENZIARIO:

15 dicembre

Fatture differite: emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente

16 dicembre

Iva Liquidazione mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di novembre per i contribuenti con contabilità Iva mensile.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di novembre.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di novembre sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

Saldo IMU: scade il termine per il pagamento del saldo IMU per l'anno 2021.

27 dicembre

Acconto Iva: scade oggi il pagamento dell'acconto Iva relativo al 2021 per i soggetti in contabilità Iva mensile e trimestrale.